

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 GIUGNO 1881

ed i meccanismi del suo opificio purchè non alteri il modo e le opere di derivazione, nè il punto di restituzione delle acque: egli deve però fare alla prefettura la dichiarazione delle variazioni che intende eseguire sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione. »

A quest'articolo l'onorevole Curioni propone il seguente emendamento:

« Il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi del suo opificio purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto e quantitativo della restituzione delle acque. »

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

CURIONI. Come ottimamente osservarono parecchi degli oratori che presero a parlare, la legge in discussione presenta molti vantaggi; e segnatamente quello di accelerare tutte le pratiche da farsi per ottenere le nuove concessioni d'acque.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha ieri accennato, come questa legge sia informata a principii di libertà e di progresso; ed ha detto come, contrariamente a quanto usavasi nel passato, sia concessa agli industriali la libertà di variare l'uso ed i meccanismi dei loro opifici; libertà che io non giudico abbastanza ampia, e che vorrei maggiormente ampliata.

Il Ministero all'articolo 6 ha proposto che il concessionario sia libero di variare l'uso ed i meccanismi del proprio opificio, con l'obbligo però di farne dichiarazione alla prefettura. La Commissione ha mantenuto il primo paragrafo di quest'articolo, ma ha modificato il secondo, ponendo una penalità a coloro che non facessero questa dichiarazione. Però a me pare che il 2° paragrafo, tanto dell'una quanto dell'altra dizione, sia per vincolare la libertà degli industriali, in quanto imporrebbe loro l'obbligo di fare anche dichiarazioni che non toccano per nulla alla derivazione e alla restituzione delle acque. Pare a me che nulla abbia a vederci il Governo, almeno per quanto si riferisce ai diritti di concessione di acque, se un industriale crede di sostituire una turbine ad una ruota motrice ad asse orizzontale, oppure se crede di cangiare una macchina imperfetta e vecchia in una macchina perfetta e di maggiore effetto utile.

Pare a me che, finchè si fanno modificazioni le quali non toccano al modo ed al quantitativo della derivazione, le quali non toccano al sito ed al quantitativo della restituzione, non si rechi danno ad alcuno e neppure al Governo, e che quindi il 2° paragrafo dell'articolo 6, se non vessatorio, sia almeno superfluo ed inutile.

Cercando poi d'indagare le ragioni per le quali e

il Ministero e la Commissione hanno voluto mettere il paragrafo 2° dell'articolo 6, fui indotto a tre ipotesi: che questo paragrafo sia stato messo o per scopo fiscale; o per compilare un elenco o catasto delle nuove concessioni di acqua; o per ottenere un elenco o catasto delle nuove concessioni, accompagnato da una statistica industriale.

In seguito alle dichiarazioni fatte dagli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, non che dall'onorevole Commissione, io credo che assolutamente debba essere scartata la prima ipotesi, quella cioè di uno scopo fiscale.

Per l'articolo 23 della legge in discussione, trovo che veramente è intendimento della Commissione di fare un registro a catasto delle nuove concessioni. E io non comprendo come, per fare questo registro o catasto delle nuove concessioni, si debbano obbligare gli industriali a fare dichiarazioni che non toccano punto alla derivazione ed alla restituzione delle acque. Quindi, se è questo l'intendimento della Commissione, io insisto nel mio emendamento così concepito:

« Il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi del suo opificio, purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto ed il quantitativo della restituzione delle acque. »

Se invece è scopo della Commissione di avere, non solo un catasto o registro delle nuove concessioni, ma anche una statistica industriale (operazione questa che io credo assai lodevole ed utile) allora domanderei che l'articolo della Commissione, di cui approvo il concetto, fosse meglio precisato e posto in questi termini:

« Il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi del suo opificio purchè non alteri il modo, le opere, ed il quantitativo della derivazione, nè il punto e quantitativo della restituzione delle acque. »

« Le variazioni d'uso di un opificio debbono esser notificate alla prefettura sotto pena di una multa, ecc. »

Insomma io vorrei che non fosse detto che si debbano notificare tutte le variazioni di meccanismi, ma soltanto le variazioni di uso o di scopo industriale degli opifici.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, mi pare che qui sia stampato che il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi, purchè, ecc.

CURIONI. Sta bene. Questo è il mio primitivo emendamento, il quale forma solamente il primo periodo dell'emendamento che or ora ebbi l'onore di trasmettere alla Presidenza.